



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 11 del 27/04/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO TERZA SEZIONE N. 01711/2018 REG.PROV.CAU., N.00515/2018 REG. RIC, N. 00516/2018 REG.RIC.. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO DE LUISE A NORMA DEL CAPO II - TITOLO III DEL D.LGS N.267/2000.

L'anno , addì **ventisette** , del mese di **aprile** , alle ore **18,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	Si	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	Si
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	Si	CENATIEMPO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	Si	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	Si		
DE LUISE MAURIZIO	Si		
FERRANDINO PAOLO	Si		
BALESTRIERI PASQUALE	Si		
TROFA MASSIMO	Si		

Totale Presenti 17 Totale Assenti 000

Il Presidente, alle ore 18:00 verificata la presenza in aula di due consiglieri [Cenatiempo Ciro, Sorrentino Antuono] e l'assenza del Sindaco e di 13 consiglieri a norma di regolamento, rinvia l'inizio dei lavori di 30 minuti.

Il Presidente alle ore 18:40 verificata la presenza del Sindaco e di 16 consiglieri dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente da lettura del dispositivo dell'Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione Terza N. 01711/2018 REG.PROV.CAU. N. 00515//2018REG. RIC. N. 00516/2018 REG.RIC. che " *accoglie l'istanza ex art. 58 c.p.a. proposta dalla parte appellata e, per l'effetto, revoca la sospensione della esecutività delle sentenze appellate disposta con Decreti Presidenziali n. 306/2018 e n. 307/2018 e confermata con l'ordinanza cautelare n. 834 del 09.02.2018*" risultando di fatto eletto nella consultazione amministrativa del 11giugno 2017 nella lista n.1

" Movimento Cristiano Lavoratori" il sig. De Luise Maurizio in luogo della sig.ra De Siano Valeria.

Il Presidente, dando atto che il sig. De Luise Maurizio è presente, rammenta che il Consiglio è chiamato ad esaminare le condizioni di eleggibilità, valutandone le condizioni di eleggibilità e invita i presenti a manifestare ed illustrare eventuali obiezioni sulla eleggibilità del consigliere De Luise, significando che nel caso in cui non verranno sollevate eccezioni, si provvederà mediante votazione per alzata di mano alla sua convalida.

Qualora dovessero essere sollevate questioni, il Consiglio provvederà a discuterne e quindi si perverrà alla votazione.

... omissis ...

Si procede quindi alla votazione per la convalida del consigliere De Luise Maurizio:

Terminata la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e proposta del Presidente;

CONSIDERATO che nessuno dei presenti ha manifestato obiezioni circa la ineleggibilità del consigliere De Luise Maurizio;

Preso atto dell' dell'Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione Terza N. 01711/2018 REG.PROV.CAU. N. 00515//2018REG. RIC. N. 00516/2018 REG.RIC

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

CON votazione unanime resa dal Sindaco e dai sedici consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

a) convalidare eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Ischia il signor:

"MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI ISCHIA"

- De Luise Maurizio nato a Ischia il 06.03.1970 ;

Segue un lungo applauso.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.



Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

OTTORINO MATTERA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **07 MAG. 2018**

Il Responsabile

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO

Pubblicato il 18/04/2018

N. 01711/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00515/2018 REG.RIC.

N. 00516/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Valeria De Siano, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Luigi Maria D'Angiolella, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Maurizio De Luise, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli n. 39;

nei confronti

Comune di Ischia - non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2018, proposto da Valeria De Siano, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Luigi Maria D'Angiolella, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Gennaro Pilato, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Di Meglio, Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

nei confronti

Comune di Ischia - non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

quanto al ricorso n. 516 del 2018:

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II, n.00162/2018, resa tra le parti, concernente elezioni del Comune di Ischia del 06/07/2017;

quanto ai motivi aggiunti presentati da DE SIANO VALERIA il 3.4.2018 :

per la dichiarazione di nullità ex art. 69, co. 2, DPR 570/1960 di n. 3 preferenze assegnate al sig. Maurizio De Luise nella sez. 14 in occasione delle consultazioni

amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Ischia;

quanto al ricorso n. 515 del 2018:

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ.II, n.00162/2018, resa tra le parti, concernente elezioni del Comune di Ischia del 06/07/2017;

quanto ai motivi aggiunti presentati da DE SIANO VALERIA il 3.4.2018 :

per la dichiarazione di nullità ex art. 69, co. 2, DPR 570/1960 di n. 3 preferenze assegnate al sig. Maurizio De Luise nella sez. 14 in occasione delle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Ischia.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di Maurizio De Luise e di Gennaro Pilato;

Vista l'ordinanza cautelare n. 834 del 2018 di accoglimento dell'appello cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Ferdinando Scotto, Angelo Clarizia, Biagio Di Meglio e l'Avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;

Premesso che con l'ordinanza n. 834 del 9.2.2018 questa Sezione, previa riunione dei due procedimenti in oggetto, ha confermato la sospensione della esecutività delle sentenze appellate già disposta con Decreti Presidenziali n. 306/2018 e n. 307/2018, demandando alla Prefettura la verifica del numero di voti

effettivamente riportati nella sezione 14 dai due candidati in competizione (De Siano e De Luise) – al fine di appurare l'asserito contrasto, posto a base dell'appello, tra i verbali delle operazioni di voto e le tabelle di scrutinio;

Considerato che il risultato dello scrutinio supplementare ha dimostrato la effettiva sussistenza di un errore materiale, consistente nella mancata attribuzione al candidato De Luise di 5 voti, i quali, sommati a quelli già assegnatigli, lo collocano in posizione utile alla elezione in Consiglio Comunale (avendo riportato De Siano 267 preferenze e De Luise 269 preferenze);

Rilevato che, all'esito dell'incidente istruttorio, la difesa del sig. De Luise, in data 22.03.2018, ha depositato istanza di revoca del provvedimento di sospensione provvisoria delle sentenze appellate n. 162/2018 e n. 163/2018;

Considerato che - in ragione degli esiti della verifica e impregiudicata la valutazione delle ulteriori questioni di merito oggetto dei due appelli e dei motivi aggiunti - devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di revoca della precedente ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 58 c.p.a.;

Ritenuto che a tale esito debba pervenirsi anche alla luce della sussistenza di ragioni di dubbio in ordine alla ammissibilità dei motivi aggiunti all'appello, posto che attraverso gli stessi vengono veicolate censure (vertenti sulla presunta invalidità di tre schede di voto) inedite rispetto all'originario *thema decidendum* (riguardante l'esatto conteggio dei voti come riportati nel verbale e nelle tabelle di scrutinio), in apparente contrasto con i limiti entro i quali possono fare ingresso i motivi aggiunti nel rito elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863);

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
accoglie l'istanza ex art. 58 c.p.a. proposta dalla parte appellata e, per l'effetto,
revoca la sospensione della esecutività delle sentenze appellate disposta con

Decreti Presidenziali n. 306/2018 e n. 307/2018 e confermata con l'ordinanza cautelare n. 834 del 9.2.2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO